

Normativa in materia di redazione dei bilanci di esercizio quale si configura a partire dagli anni 2005-2006.

➤ Duplice sistema di riferimento in materia di redazione dei bilanci individuali e consolidati

- Vigente normativa in “evoluzione” (integrata dai principi contabili)
 - *Direttiva n. 2001/65/CE*: valutazione “Fair Value” degli strumenti finanziari compresi i derivati (IAS 39)
 - *Direttiva n. 2003/51/CE*: modifica di precedenti direttive al fine di armonizzarle con i principi IAS (16 - 38 - 40)
- Principi contabili internazionali emanati dallo IASB

➤ Regolamento (Ce) n. 1602/2002

- applicazione obbligatoria IAS /IFRS ai conti consolidati delle Società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati

➤ Regolamenti (Ce): n. 1725/2003, n. 707/2004, n. 2086/2004, n. 2236/2004
n. 2237/2004, n. 2238/2004, n. 211/2005

➤ Decreto Legislativo n. 38/2005

(in attuazione della Legge Comunitaria 2003 - art. 25)

Ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005

I.

Obbligo dal 2005

A) **Bilancio consolidato** di:

- società quotate
- società non quotate:
 1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 2. banche italiane
 3. società di assicurazioni
 4. altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

B) **Bilancio individuale** di società di cui al pt. A) - tranne n. 3. -

(**facoltà per il 2005**)

C) **Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

II.

Esclusione

D) **Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.)

E) **Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)

III.

Facoltà dal 2005

F) **Bilancio consolidato** di società non quotate

G) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A)

H) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. F)

Facoltà da un esercizio successivo al 2005

(*da indicare con D.M.*)

I) **Bilancio individuale** di società non quotate

Redazione del bilancio consolidato IAS/IFRS in base al combinato

Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e D. Lgs. n. 38/2005

Obbligo dal 2005

- Società quotate
- Società non quotate:
 - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Facoltà dal 2005


- Società non quotate
 - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell’art. 2435 - *bis* C.C.)

IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO
E DETERMINAZIONE PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO
artt. 25-26-27-28

CONTENUTO

- * Documenti contabili
- * Finalità oggettiva e soggettiva del b.c.
- * Modalità di redazione



SPECIFICITA' DEL B.C.

- * Situazione patrimoniale e finanziaria di gruppo
- * Riflessi sulla nota integrativa

- * Metodi:
 - integrale
 - proporzionale
 - patrim. netto
- * Rettifiche valori infragruppo
- * Tempo di integrazione
- * Trattamento differenza di cons.

Principi di
consolidamento

artt. 31-37-36
artt. 30-33

Struttura,
contenuto e
valutazione


artt.32-38-39
artt.34-35


- * Sistemazione:
 - capitale e riserve di terzi
 - utile di pertinenza di terzi
- * Elenchi nota integrativa

DISCREZIONALITA' TECNICA nelle
CONCRETE APPLICAZIONI

Relazione sulla gestione: art. 40
Controllo del B.C.: art. 41
Pubblicazione del B.C.: art. 42

Imprese obbligate a redigere il consolidato






CONTROLLO RILEVANTE AI FINI DELL'INCLUSIONE

NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'impresa controllante ...



**Sono esonerate dall'obbligo
di redigere il bilancio consolidato**

**LE IMPRESE AL VERTICE
DI GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI**

**LE IMPRESE SOTTOCAPOGRUPPO
(a determinate condizioni)**

GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI

Per due esercizi consecutivi
non devono avere superato
2 dei seguenti limiti


TOTALE ATTIVO stato patrimoniale 12,5 milioni	TOTALE RICAVI vendite/prestazioni 25 milioni	DIPENDENTI occupati in media durante l'esercizio 250
--	---	---

- L'esonero non si applica se una delle imprese è quotata

SOTTOGRUPPI DI IMPRESE

Le sottocapogruppo non sono soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato del sottogruppo in presenza delle 4 condizioni seguenti:

- 1 La capogruppo è soggetta al diritto di uno stato membro della CEE
- 2 La capogruppo redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato secondo il d.lgs. 127/91 o secondo il diritto di altro stato membro
- 3 La sottocapogruppo non è quotata
- 4 La redazione del subconsolidato non è richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci della sottocapogruppo che rappresentino almeno il 5% del capitale



La condizione n. 4 non è operante quando la capogruppo è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della sottocapogruppo

Obblighi relativi alle imprese che fruiscono dell'esonero

gruppi di modeste dimensioni

LE RAGIONI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATE
NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

sottocapogruppo

LE RAGIONI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATE
NELLA NOTA INTEGRATIVA

LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE ALTRESI' LA DENOMINAZIONE
E LA SEDE DELLA CONTROLLANTE/CAPOGRUPPO CHE REDIGE IL
BILANCIO CONSOLIDATO

COPIA IN LINGUA ITALIANA DEL BILANCIO CONSOLIDATO REDATTO
DALLA CONTROLLANTE/CAPOGRUPPO, DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEVONO
ESSERE DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DEL LUOGO OVE E' LA SEDE DELLA SOTTOCAPOGRUPPO

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

art. 28

primo comma

1 caso di esclusione OBBLIGATORIA

- ◆ Attività eterogenea

secondo comma

4 casi di esclusione FACOLTATIVA

- ◆ Irrilevanza dell'inclusione
- ◆ Restrizioni nell'esercizio del controllo
- ◆ Impossibilità ad ottenere informazioni
- ◆ Possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione

OBBLIGO DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

attività eterogenea

Devono essere escluse le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del gruppo.

FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

irrilevanza dell'inclusione

Possono essere escluse le imprese controllate la cui inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo di imprese, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti.

FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

restrizioni nell'esercizio del controllo

Possono essere escluse le imprese controllate quando l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni.

FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*ritardi o costi eccessivi
per ottenere le informazioni necessarie*

Possono essere escluse le imprese controllate quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza sostenere spese sproporzionate, le necessarie informazioni.

FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*possesso allo scopo esclusivo
della rivendita*

Possono essere escluse le imprese controllate le cui azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE

metodi analitici e sintetico

AREA DI CONSOLIDAMENTO

metodi analitici

